



243/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 80700/pensioni militari del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis),
nato a omissis (omissis), il omissis e residente a omissis (omissis), in omissis,
n. omissis, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura allegata al ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S) del Foro di Palermo e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D) del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, in via Libertà, n.62, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

indirizzi p.e.c. simona.fell@pec.it,
francescoleone@pec.it, o al n. fax 091/7794561;
- *ricorrente* -

CONTRO

- il **Ministero della difesa** (C.F. 80425650589), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso in giudizio nel presente giudizio dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva, in persona del direttore generale p.t. e del suo delegato, elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, viale dell'Esercito, n. 186, p.e.c. previmil@postacert.difesa.it;

- il **Ministero dell'economia e delle finanze** (C.F. 80415740580) in persona del Ministro *pro tempore* con sede in Roma, in Via XX Settembre, 97, 00187 Roma rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

costituzione in giudizio, dall'Avv. Andrea Botta
(C.F. BTTNDR62C04H501R), p.e.c.
avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed
elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare
Beccaria, n. 29, fax 06/94527716;

- *resistenti* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 19.6.2026, celebrata con
l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola
Venanzini, l'Avv. Alessandro Gagliardi (per delega
orale) per la parte ricorrente e l'Avv. Andrea Botta
per l'INPS, mentre nessuno è comparso né per il
Ministero della difesa né per il Ministero
dell'economia e delle finanze, come da verbale;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Parte ricorrente ha proposto ricorso,
depositato in data 13.5.2025, al fine di ottenere -
previo annullamento (*recte*: disapplicazione) 1) del
decreto di rigetto del Ministero della difesa -
Direzione generale della previdenza militare e della
leva n. omissis del omissis notificato
all'interessato, posizione n. omissis; 2) del
parere del Comitato di Verifica per le cause di
servizio n. omissis reso nell'adunanza n. omissis del

omissis; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale - il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della seguente patologia: "TACHIARITMIA SOPRAVENTRICOLARE RICORRENTE IN TRATTAMENTO ANTIARITMICO E ANTICOAGULANTE" con ascrivibilità alla TABELLA A cat. 8 di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, con conseguente diritto del ricorrente all'attribuzione della pensione privilegiata a vita ex artt. 64 e 67 D.P.R. n. 1092 del 1973 di III c.t.g., con liquidazione dei ratei pregressi a decorrere dal pensionamento.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.1 In punto di fatto:

- a. rappresenta di avere prestato servizio in Aeronautica Militare dal 2.10.1978 al 19.7.2011, data di cessazione dal servizio per infermità ed attualmente è titolare della pensione diretta ordinaria di inabilità;
- b. illustra il servizio prestato e gli incarichi svolti, evidenziandone le condizioni ritenute, in tesi, disagiate e gravose;
- c. nel 2007, durante il servizio a omissis (omissis), è stato costretto a recarsi presso l'Infermeria del Reparto; dove gli è stata

riscontrata la patologia *"Sindrome tachicardia parossistica sopraventricolare"*;

d. nell'estate del 2010, ha accusato forti attacchi cardiaci che lo hanno costretto al ricovero in Pronto Soccorso presso l'O.C. di omissis, sintomo di *"flutter atriale"*. Le terapie somministrate non hanno consentito al ricorrente di poter rientrare in servizio, fino alla collocazione in congedo assoluto per infermità a partire dal 19.07.2011;

e. in data 23.01.2012 ha presentato istanza volta al riconoscimento della patologia *"Ipertensione arteriosa in soggetto in trattamento anticoagulante ed antiaritmico per ripetuti episodi tachiaritmici sopraventricolari e disturbo ansioso reattivo in remissione clinica"* come dipendente servizio svolto con contestuale richiesta di equo indennizzo;

f. la C.M.O. di Cagliari che, con verbale mod. BL/B n. omissis in data omissis ha riconosciuto il richiedente *"PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO"* ed affetto dall'infermità *"TACHIARITMIA SOPRAVENTRICOLARE RICORRENTE IN TRATTAMENTO ANTICOAGULANTE"* ritenendola ascrivibile alla Tabella A 8^ Categoria ai fini dell'equo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

indennizzo e della pensione privilegiata (doc. n. 3);

g. il Comitato di Verifica per le cause di servizio con parere n. omissis reso nell'adunanza n. omissis del omissis ha ritenuto la predetta infermità non dipendente da causa di servizio (cfr. doc. n. 4);

h. con decreto del Ministero della Difesa (doc. n. 5), l'infermità predetta non è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio sulla base del parere emesso dal CVCS;

i. in data 7/02/2024, l'odierno ricorrente ha proposto all'Istituto Previdenziale domanda di attribuzione di pensione di inabilità di privilegio (prot. n. INPS. omissis).

1.2 In punto di diritto, svolge censure afferenti alle valutazioni del Comitato di verifica circa la dipendenza della menzionata patologia da causa di servizio, con riguardo al servizio prestato dal ricorrente.

1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.

In via istruttoria, chiede ammettersi CTU medico-legale eseguita dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei Conti.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria depositata in data 18.5.2026 si è costituito in giudizio il Ministero della difesa.

2.1 In punto di diritto:

I. eccepisce il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa, in considerazione dell'odierno *status di congedato* del ricorrente, in quanto non competente al riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ed alla relativa determinazione;

II. nel merito sostiene l'infondatezza del ricorso, alla luce del parere del CVCS;

III. in merito alla richiesta di parte ricorrente di una consulenza medico-legale d'ufficio, eccepisce che il rimedio istruttorio della CTU non può essere considerato, o comunque diventare, un mezzo di prova al quale ricorrere ai fini del riesame della fattispecie amministrativa già valutata in sede di procedimento da parte della Pubblica amministrazione competente all'adozione dell'atto finale, a scapito dell'onere della prova incombente su parte ricorrente.

2.2 In conclusione, chiede:

I. dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

II. il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;

con vittoria delle spese di giudizio quantificate globalmente nella misura di euro 1.500 (millecinquecento) e, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori richieste, che il Ministero della difesa, in caso di soccombenza, venga condannato in solido con il M.E.F. e con l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite.

3. Con memoria depositata in data 1.6.2026 si è costituito in giudizio l'INPS.

3.1 In punto di fatto, evidenzia che il ricorrente, già in servizio presso l'Aeronautica Militare, è titolare dall'ottobre 2011 della pensione di inabilità.

3.2 In punto di diritto:

I. l'infondatezza nel merito della domanda, per assenza del riconoscimento della dipendenza delle patologie da causa di servizio, espressamente escluso di competenti organi tecnici deputati all'accertamento;

II. nel denegato caso di accoglimento del ricorso, eccepisce che la pensione privilegiata decorre dalla data di cessazione dal servizio, qualora la relativa

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

domanda sia stata presentata entro due anni dalla cessazione;

III. eccepisce il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. 724/1994 e dell'art. 16, comma 6, della 412/1991;

IV. eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei antecedenti il quinquennio a decorrere dal 7.2.2024, data della domanda di riconoscimento della prestazione in questione;

V. in via istruttoria, si oppone all'istanza di CTU.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3.3 In conclusione chiede:

I. rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;

II. in subordine e salvo gravame, limitare la decorrenza della pensione ai sensi della normativa vigente, dichiarando non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute e accogliere l'eccezione di prescrizione, spese come per legge.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente intimato.

5. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e per il resto l'improcedibilità del medesimo.

2. Parte ricorrente ha proposto ricorso, depositato in data 13.5.2025, al fine di ottenere

- previo annullamento (*recte*: disapplicazione) 1) del decreto di rigetto del Ministero della difesa
- Direzione generale della previdenza militare e della leva n. omissis del omissis notificato all'interessato, posizione n. omissis; 2) del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. omissis reso nell'adunanza n. omissis del omissis; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale - il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della seguente patologia: "TACHIARITMIA SOPRAVENTRICOLARE RICORRENTE IN TRATTAMENTO ANTIARITMICO E ANTICOAGULANTE" con ascrivibilità alla TABELLA A cat. 8 di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, con conseguente diritto del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricorrente all'attribuzione della pensione privilegiata a vita ex artt. 64 e 67 D.P.R. n. 1092 del 1973 di III ctg, con liquidazione dei ratei pregressi a decorrere dal pensionamento.

3. In via pregiudiziale, deve dichiararsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 93 c.g.c., la contumacia del Ministero dell'economia e delle finanze, non costituitosi, sebbene ritualmente intimato.

4. Ancora in via pregiudiziale, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero della difesa.

Infatti, le domande proposte da parte ricorrente riguardano sia il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, di competenza dell'INPS, sia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per cui è causa, di competenza del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, D.P.R. n. 461 del 2001, anche per il personale cessato dal servizio.

Ne consegue la piena legittimazione passiva del Ministero per tale secondo profilo.

5. Sempre in via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, chiamato in giudizio

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

verosimilmente quale espressione del Comitato di verifica per le cause di servizio, in quanto tale organo è chiamato ad emettere un parere avente natura ed efficacia endoprocedimentale e che, come tale, non è suscettibile di determinare ex se la lesione dei diritti pensionistici (cfr. per tutte, Cdc, sez. III app., 21.1.2022, n. 31).

6. Preliminarmente, occorre premettere che il contenzioso concerne il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sopra descritte e il conseguente accertamento del diritto all'erogazione della pensione privilegiata ordinaria a favore del ricorrente, già collocato in quiescenza sin dal 2011.

7. Ciò posto, quanto alla domanda giudiziale relativa al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 153 c.g.c..

7.1 Dal ricorso e dagli atti processuali emerge che parte ricorrente ha presentato all'INPS istanza per il riconoscimento della predetta pensione in data 7.2.2024.

7.2 Ciò posto, è pacifico dagli atti di causa e tra le parti che, in seguito alla presentazione della domanda dell'ora menzionato beneficio, l'INPS non

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

abbia adottato alcuna determina (positiva o negativa) sulla stessa né consta che il ricorrente abbia provveduto alla notifica - nei confronti dell'Istituto - di una formale diffida all'adozione del provvedimento amministrativo sull'istanza *de qua*, viceversa espressamente richiesta, a pena di inammissibilità dall'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per legittimare la proposizione di ricorso avverso il silenzio serbato dall'Istituto previdenziale.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7.3 Ne deriva l'inammissibilità (*in parte qua*) del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. (cfr. per tutte Cdc., sez. I giur. app., 9.6.2023, n. 253; Cdc, sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165; sez. giur. Lazio, 17.10.2024, n. 480, 14.4.2025, n. 195).

7.4 Di conseguenza, quanto alla domanda di riconoscimento della causa di servizio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

8. Atteso che il ricorrente è già in congedo (sin dal 2011), non appaiono applicabili alla fattispecie i principi affermati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con sentenza in data 17.8.2023, n. 12/2023/QM/PRES, con riguardo al personale ancora in servizio.

Pertanto, nella fattispecie, la richiesta di riconoscimento di dipendenza di causa di servizio è condizionata all'esistenza di un interesse attuale e concreto, che è unicamente collegato, come propedeutico, al riconoscimento della pensione privilegiata.

Tuttavia, nella fattispecie, l'inammissibilità del ricorso per la parte concernente il riconoscimento della pensione privilegiata rende la parte priva di interesse attuale e concreto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia menzionata nel ricorso.

Ne consegue, l'improcedibilità del ricorso per tale profilo.

9. Conclusivamente il ricorso è in parte inammissibile e per il resto improcedibile.

10. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questioni pregiudiziali - tale devono ritenersi le questioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

11. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del Ministero dell'economia e delle finanze;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze;
- per quanto attiene la domanda di riconoscimento di pensione privilegiata ordinaria, dichiara inammissibile il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- per il resto, dichiara improcedibile il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2026.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 25.06.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
25.06.2026 14:50:06
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03